

CIR S.p.A
RELAZIONE SUL SISTEMA DI
“CORPORATE GOVERNANCE” E SULL’ADESIONE
AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE
ANNO 2015

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
(ai sensi dell’art. 123-bis del Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria)

Con la presente Relazione (di seguito “la Relazione”) si intende illustrare il modello di governo societario che CIR S.p.A. (di seguito la “Società”) ha adottato nell’anno 2015.

La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 14 marzo 2016, viene messa a disposizione con le modalità previste per legge insieme alla documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2015 prevista per l’Assemblea degli Azionisti di approvazione dello stesso ed è inoltre consultabile sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato: NIS-Storage www.emarketstorage.com e - unitamente agli altri documenti di interesse per il mercato - sul sito Internet della Società: www.cirgroup.it, nella sezione “Governance”.

La descrizione dei principali compiti e funzioni degli organi sociali, dell’assetto di controllo interno e di gestione dei rischi della Società è contenuta nel “Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2013. Il documento (disponibile sul sito internet della Società) è allegato alla presente Relazione (Allegato B).

Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, T.U.F.) alla data del 31 dicembre 2015

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a) T.U.F.)

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari a Euro 397.146.183,50, composto da n. 794.292.367 azioni ordinarie, quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana – indice FTSE Italia Mid Cap.

Tutte le azioni ordinarie hanno i medesimi diritti e obblighi. Le azioni CIR – come previsto all’art. 5 dello statuto sociale – sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, giusto

il disposto dell'art. 2347 Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune. La Società nel corso dei precedenti esercizi ha deliberato aumenti di capitale sociale al servizio di Piani di Stock Option; si informa che il documento informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99, relativo a detti Piani è reperibile sul sito internet della Società all'interno della sezione "Governance".

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b) T.U.F.)

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili, salvo alcune restrizioni applicabili a determinate categorie di persone per limitati periodi di tempo sulla base del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing pubblicato sul sito della Società, nella sezione "Governance".

Il Piano di *Stock Grant* 2015 prevede un impegno di "*minimum holding*" delle azioni assegnate ai beneficiari che hanno l'impegno irrevocabile a detenere continuativamente, sino al quinto anniversario dalla data di attribuzione, un numero di azioni almeno pari al 10% di quelle assegnate. Durante tale periodo, le azioni saranno pertanto soggette a tale vincolo di inalienabilità, salvo diversa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c) T.U.F.)

Si riportano di seguito i nominativi degli Azionisti di ultima istanza che, come previsto dalla delibera Consob 11971/99, direttamente e/o indirettamente detengono percentuali di possesso superiori al 2% del capitale con diritto di voto, al 31 dicembre 2015:

F.lli De Benedetti S.p.A. già F.lli De Benedetti S.a.p.A. (tramite la COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.): 45,798%

Bestinver Gestion SA SGIIC (tramite Bestinver Internacional FI, Bestinfond FI e altri fondi): 14,074%

Government of Norway: 2,71%

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d) T.U.F.)

Non vi sono titoli che conferiscono ai possessori diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e) T.U.F.)

Non sono previsti meccanismi particolari di esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione all'azionariato da parte dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f) T.U.F.)

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

g) Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g) T.U.F.)

Alla Società non consta l'esistenza di accordi tra Azionisti ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.

h) Clausole di *change of control* (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h) T.U.F.)

Non sono stati stipulati accordi da parte di CIR S.p.A. o di sue società controllate dirette o indirette che prevedano la cosiddetta clausola di "*change of control*" ovvero clausole che acquistino efficacia in caso di cambiamento nel controllo azionario di CIR S.p.A., salvo quanto previsto dal contratto con l'Amministratore Delegato di cui si è data informativa nella Relazione sulla Remunerazione.

i) Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i) T.U.F.)

Non sono previste indennità a favore degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, salvo quanto previsto dal contratto con l'Amministratore Delegato di cui si è data informativa nella Relazione sulla Remunerazione.

l) Nomina e sostituzione degli Amministratori; modifiche statutarie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l) T.U.F.)

Per la nomina e la sostituzione degli Amministratori si rinvia a quanto illustrato al punto 5) dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. dedicato alla nomina degli Amministratori. Per le modifiche allo statuto si applicano le norme di legge.

m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m) T.U.F.)

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di Euro 500.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 20.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi

dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale - nel limite del dieci per cento del capitale sociale esistente in caso di esclusione del diritto di opzione - per un ammontare massimo di euro 500.000.000. Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2015 ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, per diciotto mesi a far tempo dalla data dell'Assemblea, l'acquisto di azioni CIR come segue:

- potranno essere acquistate massime n. 80.000.000 di azioni (oltre alle azioni proprie già in portafoglio) per un valore nominale di euro 40.000.000, che non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di CIR e con un limite massimo di spesa di euro 120.000.000; la Società incrementerà l'attuale riserva indisponibile, denominata "riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla riserva "utili portati a nuovo", risultante dal bilancio al 31 dicembre 2014, ultimo approvato. Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente a quella in cui viene effettuato l'acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo;

- l'acquisto potrà avvenire:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

- b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e comunque in modo da assicurare parità di trattamento tra gli Azionisti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione;

- c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e ottemperino alle ulteriori condizioni stabilite dall'art. 144-bis della delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni;

- d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnare entro 15 mesi ed esercitabili entro 18 mesi dalla presente delibera.

Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2015 sono n. 108.421.938.

Altre informazioni (ex art. 123-bis, comma 2, T.U.F.)

a) Adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario.

La Società aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

b) Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.

Si rinvia a quanto illustrato al punto 7) della Relazione e all'art. 7 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. dedicato al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

c) Meccanismi di funzionamento dell'Assemblea degli Azionisti.

Si rinvia a quanto illustrato al punto 10) della Relazione dedicato alle Assemblee ed all'art. 9 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. denominato "Rapporti con gli Azionisti".

d) Composizione e funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

Si rinvia a quanto illustrato nei punti della Relazione dedicati al: Consiglio di Amministrazione (punto 2), ai Sindaci (punto 8) ed ai Comitati (punti 4-5 e 7) ed inoltre nell'Allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. agli artt. 2, 3 e 5 per il Consiglio di Amministrazione, all'art. 8 per i Sindaci, agli artt. 4, 5, 6 e 7 per i Comitati.

* * *

1) Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Per le disposizioni di carattere generale relative al Ruolo del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato all'art. 1 del "Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.

Alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione ha svolto, fra l'altro, le seguenti attività:

- sulla base di procedure interne approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012, ha esaminato e approvato i piani strategici e finanziari della Società e

- proceduto all'esame dei piani strategici, industriali e finanziari consolidati delle controllate capogruppo di settore presentati dai rispettivi Amministratori Delegati valutando la coerenza di tali piani con quelli dell'emittente, monitorandone periodicamente l'attuazione;
- ha definito la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società;
 - ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - ha definito la periodicità, di norma trimestrale, con la quale l'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite;
 - ha valutato l'andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato della Società e dagli Amministratori Delegati delle principali controllate analizzando le attività e l'evoluzione della situazione economico patrimoniale della Società e del Gruppo;
 - ha esaminato ed approvato preventivamente, le operazioni della Società ed esaminato quelle delle controllate aventi un significativo rilievo strategico. A tal fine la Società nel Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012 ha definito i rispettivi parametri di significatività, adottando apposita procedura;
 - ha effettuato una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica; nell'anno 2015 l'autovalutazione è stata effettuata con il supporto di un consulente esterno (Egon Zehnder);
 - può esprimere agli Azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, i propri orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
 - ha assicurato la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, conformemente a quanto previsto dalla procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012.

Per quanto riguarda le ulteriori attività del Consiglio di Amministrazione in materia di "Sistema di controllo e rischi" si rimanda al paragrafo 7) "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi".

Nell'art. 1 del Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A., qui allegato, è riportato un orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012 in cui sono previsti alcuni limiti quantitativi agli incarichi che possono essere ricoperti dagli Amministratori esecutivi e non esecutivi di CIR nelle Società Rilevanti, come definite dallo stesso Consiglio.

In data 30 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente della Società il Dott. Rodolfo De Benedetti e Amministratore Delegato la Dott.ssa Monica Mondardini.

Ripartizione dei Compiti

Compiti del Presidente

Al Presidente, oltre alla rappresentanza esterna della Società nei confronti di terzi, sia pubblici che privati, con facoltà di sottoscrivere qualunque documento, atto, negozio, corrispondenza in nome e per conto della Società e di sostituire a se altri con più limitati poteri e ai compiti previsti per tale carica dallo statuto e dalle disposizioni del Codice di Autodisciplina della Società (come ad esempio, i compiti in materia di informativa pre-consiliare, “*induction program*”, collaborazione con il *Lead Independent Director*) e fatti salvi i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato in via esclusiva, vengono attribuite le seguenti competenze:

1. Definizione delle proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo strategico del Gruppo e supervisione sull’attuazione delle stesse; a tal fine la discussione da parte del Consiglio di Amministrazione avrà cadenza annuale, ad esempio in occasione della discussione del budget annuale o del business plan pluriennale;
2. Deliberazione delle seguenti operazioni straordinarie:
 - investimenti e/o disinvestimenti in società/aziende/rami d’azienda fino ad un importo massimo di euro 75 milioni, sempreché esse non comportino la perdita di controllo delle partecipate strategiche del Gruppo (attualmente Media, Utility, Componentistica per autoveicoli e Sanità); le operazioni di importo superiore a tale valore sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; si precisa che per tali operazioni, sarà competente anche l’Amministratore Delegato, per valore unitario fino a euro 25 milioni;
 - investimenti e/o disinvestimenti finanziari di *trading* e/o per impiego a breve di liquidità fino ad un valore unitario di euro 150 milioni; le operazioni di importo superiore a tale valore sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; si precisa che per tali operazioni, sarà competente anche l’Amministratore Delegato, per valore unitario fino a euro 75 milioni;
3. gestione delle attività attinenti alle relazioni esterne e comunicazioni della Società e del Gruppo e ai rapporti istituzionali con gli investitori, le autorità, enti, società e organismi pubblici ed enti, società ed organismi privati.

Compiti dell’Amministratore Delegato

L’Amministratore Delegato è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente per le aree di sua competenza, ed è il

principale responsabile della gestione dell'impresa (CEO). All'Amministratore Delegato competono, tra l'altro:

1. la gestione della Società CIR S.p.A. in relazione alle attività tipiche quale holding di partecipazioni, ivi inclusi:

- l'impiego delle risorse finanziarie nell'ambito delle deleghe conferite: (i) investimenti e/o disinvestimenti in società/aziende/rami d'azienda fino ad un importo massimo di euro 25 milioni, sempreché esse non comportino la perdita di controllo delle partecipate strategiche del Gruppo (attualmente Media, Utility, Componentistica per autoveicoli e Sanità); (ii) investimenti e/o disinvestimenti finanziari di *trading* e/o per impiego a breve di liquidità fino ad un valore unitario di euro 75 milioni;
- l'analisi e valutazione delle operazioni straordinarie la cui approvazione sia di competenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;
- la definizione della struttura organizzativa della Società;
- la designazione e il trattamento delle strutture dirigenziali (fatte salve le competenze del Comitato Nomine e Remunerazione);

2. l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle società partecipate, di cui l'Amministratore Delegato è responsabile in via esclusiva, inclusi la valutazione dei piani strategici e budget, gli assetti organizzativi e la nomina/valutazione delle strutture apicali. Conseguentemente:

- spetta all'Amministratore Delegato in via esclusiva il potere di rappresentare CIR S.p.A. come azionista nelle assemblee delle partecipate e di esercitare ogni conseguente diritto, compreso quello di voto, con facoltà di farsi sostituire da altri;
- spetta all'Amministratore Delegato in via esclusiva la scelta e designazione del presidente delle partecipate strategiche (e cioè le società controllate di diritto da CIR S.p.A.); fermo restando che l'Amministratore Delegato dovrà selezionare soggetti esterni al Gruppo, ovvero assumere direttamente la carica ovvero designare soggetti interni al Gruppo;
- spetta all'Amministratore Delegato congiuntamente con il Presidente la scelta e designazione degli amministratori indipendenti delle partecipate strategiche e la scelta del presidente di GELE (diverso da quello attuale).

L'Amministratore Delegato manterrà periodicamente informato il Presidente, anche nella sua qualità di rappresentante degli azionisti, dell'andamento della gestione del Gruppo CIR e ciò mediante una riunione mensile di illustrazione dei *management accounts* di CIR S.p.A. e delle partecipate strategiche e di ogni altro fatto gestionale rilevante e di incontri settimanali di aggiornamento, e riferirà, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato sono conferiti tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso o del suo Presidente in virtù della legge, dello statuto o del Codice di Autodisciplina, ovvero del Direttore Generale.

Conseguentemente in data 30 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha conferito:

- al Presidente della Società, Dott. Rodolfo De Benedetti:
 - (i) la legale rappresentanza della Società e, con essa, il potere di rappresentare con firma singola la Società nei confronti di terzi, sia pubblici che privati, davanti a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, di sottoscrivere nella sua menzionata qualità qualunque documento, atto, negozio, corrispondenza in nome e per conto della Società il tutto fatti salvi i poteri spettanti in via esclusiva all'Amministratore Delegato e con facoltà di sostituire a sé altri con più limitati poteri, nominando procuratori per determinati atti o categorie di atti;
 - (ii) i poteri per le seguenti categorie di operazioni:
 - qualunque investimento e/o disinvestimento finanziario di *trading* per impiego a breve di liquidità il cui valore unitario sia uguale o inferiore a euro 150 milioni;
 - l'acquisto, la cessione o la sottoscrizione di partecipazioni sociali, qualora il corrispettivo o - nel caso in cui questo sia diverso dal denaro - il valore di scambio ad esse attribuito sia uguale o inferiore ad Euro 75 milioni e l'operazione non comporti la dismissione del controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. in società appartenenti ai settori strategici del Gruppo (attualmente Media, Utility, Componentistica per autoveicoli e Sanità);
 - l'acquisto o la cessione a qualunque titolo di aziende o rami d'azienda per un corrispettivo o un valore inferiore o uguale ad Euro 75 milioni;
 - qualunque altra operazione di investimento di qualsiasi tipo a qualunque titolo e con qualunque modalità (ivi compresa l'erogazione di apporti in conto capitale o la conversione di crediti in capitale), di assunzione o concessione di finanziamenti di qualsiasi genere e di prestazioni di garanzie e, in generale, qualsiasi altra operazione fino ad un importo massimo di euro 75 milioni;
- all'Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Mondardini:
 - (i) i poteri per le seguenti categorie di operazioni:
 - qualunque investimento e/o disinvestimento finanziario di *trading* per impiego a breve di liquidità il cui valore unitario sia uguale o inferiore a euro 75 milioni;
 - l'acquisto, la cessione o la sottoscrizione di partecipazioni sociali, qualora il corrispettivo o - nel caso in cui questo sia diverso dal denaro - il valore di scambio ad esse attribuito sia uguale o inferiore ad Euro 25 milioni e l'operazione non comporti la dismissione del controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. in società appartenenti ai settori strategici del Gruppo (attualmente Media, Utility, Componentistica per autoveicoli e Sanità);
 - l'acquisto o la cessione a qualunque titolo di aziende o rami d'azienda per un corrispettivo o un valore inferiore o uguale ad Euro 25 milioni;
 - qualunque altra operazione di investimento di qualsiasi tipo a qualunque titolo e con qualunque modalità (ivi compresa l'erogazione di apporti in conto capitale o la conversione di crediti in capitale), di assunzione o

- concessione di finanziamenti di qualsiasi genere e di prestazioni di garanzie e, in generale, qualsiasi altra operazione fino ad un importo massimo di euro 25 milioni;
- (ii) fatti salvi i limiti previsti al precedente punto (i) per le operazioni di investimento, disinvestimento, assunzione o concessione di finanziamenti e prestazioni di garanzie, tutti i poteri di amministrazione della Società, da esercitarsi con firma singola - ivi compreso il potere di rappresentare la Società presso le autorità di qualsiasi specie, anche giudiziarie e tributarie, con il potere di esperire azioni in sede giudiziaria, amministrativa, compresi i giudizi di lavoro e in materia di previdenza o di assistenza obbligatorie, in ogni grado, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominare avvocati e procuratori alle liti per determinati atti, con il potere di rispondere all'interrogatorio libero sui fatti di causa e con facoltà di conciliare e transigere le singole controversie, sia individuali, sia collettive - che non siano già ricompresi tra quelli attribuiti al Direttore Generale secondo quanto di seguito previsto;
 - (iii) il potere in via esclusiva di rappresentare la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, presentare liste di amministratori e sindaci nonché effettuare o presentare ogni altro o documento prodromico alle suddette assemblee;
 - (iv) la facoltà di sostituire a sé altri con più limitati poteri, nominando procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio del 30 giugno 2014 ha inoltre conferito alla Dott.ssa Monica Mondardini, nella sua qualità di Direttore Generale poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma singola.

2) Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) T.U.F.)

Per le disposizioni di carattere generale relative alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato all'art. 2 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. allegato alla presente, nonché quanto indicato all'art. 1 dello stesso circa le funzioni espletate dal Presidente.

Si ricorda che il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica scade con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016.

In occasione della loro nomina tutti i Consiglieri hanno depositato le dichiarazioni con le quali hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle legge e di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.

Il Consiglio risulta pertanto composto da tredici Amministratori, di cui due esecutivi (il Presidente e l'Amministratore Delegato) e undici non esecutivi. Gli Amministratori non esecutivi sono per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari; essi apportano le

loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Gli "Amministratori Indipendenti" costituiscono la maggioranza del Consiglio. La composizione del Consiglio di Amministrazione della Società è pertanto idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale, orientate alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri della Società.

Nella tabella che segue è riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Anno di nascita</i>	<i>In carica dal</i>	<i>In carica sino al</i>	<i>Lista</i>	<i>Esec.</i>	<i>Non esec.</i>	<i>Indip C.A.</i>	<i>Indip TUF</i>	<i>% CdA</i>	<i>Altri incarichi</i>	<i>Anzianità della carica</i>
De Benedetti Rodolfo	Presidente	1961	30.6.2014	31.12.2016	M	X				100	3	30.4.1988
Mondardini Monica	A.D.	1960	30.6.2014	31.12.2016	M	X				100	6	29.4.2013
Botticini Maristella	Consigliere	1966	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	83	--	29.4.2011
Bracchi Giampio	Consigliere	1944	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	100	4	30.4.2004
De Benedetti Edoardo	Consigliere	1964	30.6.2014	31.12.2016	M					83	2	30.6.2014
Debenedetti Franco	Consigliere	1933	30.6.2014	31.12.2016	M					83	1	28.7.1978
De Benedetti Marco	Consigliere	1962	30.6.2014	31.12.2016	M					100	5	30.6.2014
Giannini Silvia	Consigliere	1952	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	50	--	29.4.2011
Girard Franco	Consigliere	1934	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	83	1	27.6.1990
Micossi Stefano	Consigliere	1946	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	50	1	30.4.2009
Pistauer Michael	Consigliere	1943	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	83	1	29.4.2011
Recchi Claudio	Consigliere	1955	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	100	5	07.1.1982
Tabellini Guido	Consigliere	1956	30.6.2014	31.12.2016	M		X	X	X	50	1	30.4.2004

Numero riunioni del Consiglio di Amministrazione: 6

L'Ing. Carlo De Benedetti è Presidente Onorario della Società.

Legenda:

Lista: M/m: a seconda che l'Amministratore sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una votata dalla minoranza.

Indipendenti (Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e T.U.F.): indica se l'Amministratore può essere qualificato come indipendente.

% CdA: indica la presenza dell'Amministratore, in termini percentuali, alle riunioni del Consiglio svoltesi durante l'esercizio.

Altri incarichi: indica il numero complessivo degli incarichi ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione rileva e rende note annualmente le cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dai Consiglieri in altre società quotate e in società finanziarie, bancarie, assicurative o in società non quotate ma di rilevanti dimensioni (allegato A). Le principali caratteristiche professionali degli Amministratori sono reperibili nel sito internet della Società.

Nel corso dell'anno 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sei volte. La durata media delle riunioni è stata di circa due ore. Per l'esercizio 2016 sono previste sei riunioni. Partecipano regolarmente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Giuseppe Gianoglio ed il Dott. Michele Cavigioli, Direzione Centrale Finanziaria e Investor Relations.

In tema di informativa al Consiglio, conformemente a quanto indicato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., l'Amministratore Delegato rende periodicamente conto (almeno trimestralmente) al Consiglio e contemporaneamente al Collegio Sindacale, delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite.

L'Amministratore Delegato, inoltre, fornisce (con periodicità almeno trimestrale) adeguata informativa sulle eventuali operazioni atipiche e inusuali, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Nella tabella che segue è riportata la composizione dei Comitati istituiti dal Consiglio: il Comitato Nomine e Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato per le operazioni con parti correlate, i cui membri coincidono con i componenti del Comitato Controllo e Rischi.

<i>Nominativo</i>	<i>Comitato Nomine e Remunerazione</i>	<i>% CNR</i>	<i>Comitato Controllo e Rischi</i>	<i>% CCR</i>	<i>Comitato Operazioni con parti correlate (a)</i>	<i>% COPAC</i>
Botticini Maristella			X	86%	X	100%
Bracchi Giampio	X	100%	X	100%	X	100%
Giannini Silvia			X	71%	X	100%
Pistauer Michael	X	100%				
Recchi Claudio	X	100%				
Tabellini Guido	X	50%				
<i>Numero riunioni dei Comitati:</i>		2		7		1

Legenda:

% CNR: indica la presenza dell'Amministratore, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione svoltesi durante l'esercizio.

% CCR: indica la presenza dell'Amministratore, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi svoltesi durante l'esercizio.

% COPAC: indica la presenza dell'Amministratore, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato per le operazioni con parti correlate svoltesi durante l'esercizio.

(a) i membri del Comitato per le operazioni con parti correlate coincidono con quelli del Comitato per il Controllo e Rischi.

In conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. in data 30 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale "lead independent director" il Dott. Michael Pistauer a cui fanno riferimento gli

Amministratori non esecutivi (ed, in particolare, gli Indipendenti) per consentire un miglior contributo all'attività e al funzionamento del Consiglio stesso.

Il *lead independent director* collabora con il Presidente al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi. Al *lead independent director* è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori Indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

3) Amministratori Indipendenti

All'art. 3 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. sono indicati i requisiti sulla base dei quali la Società – in adesione a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e a quanto prescritto dall'art. 147 ter comma 4 del T.U.F. – considera gli Amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2015 ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice. Inoltre in deroga a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (cfr. Criterio Applicativo 3.C.1., lettera e) ha valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri: Prof. Giampio Bracchi, Dott. Franco Girard, Dott. Claudio Recchi e Prof. Guido Tabellini, nonostante la loro permanenza in carica come Amministratori della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni, avendo gli stessi sempre dimostrato piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento dell'operato del management.

Il Collegio Sindacale nel corso del 2015 ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Nel corso dell'esercizio 2015 gli Amministratori Indipendenti si sono riuniti – in assenza degli altri Amministratori – in data 5 marzo 2015 per valutare la qualità della gestione e la trasparenza delle informazioni fornite al Consiglio di Amministrazione ed esaminare i risultati dell'autovalutazione del Consiglio elaborata dal Comitato Controllo e Rischi.

4) Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) T.U.F.)

I principi di istituzione e di funzionamento dei comitati interni istituiti dal Consiglio di Amministrazione sono riportati all'art. 4 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.

La Società, così come consentito dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., ha riunito le funzioni del Comitato Nomine e del Comitato per la Remunerazione, in un unico comitato, all'interno del quale figurano adeguate competenze in materia

finanziaria o di politica retributiva, denominato Comitato Nomine e Remunerazione.

Il Comitato per il controllo interno istituito dal Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2000 ha assunto la denominazione di Comitato Controllo e Rischi, all'interno del quale almeno un componente possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Detto Comitato svolge anche le funzioni del Comitato Operazioni con parti correlate in conformità a quanto previsto dalla Disciplina delle Operazioni con parti correlate.

Il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi operano secondo i rispettivi regolamenti adottati.

5) Nomina degli Amministratori (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l) e comma 2, lettera d) T.U.F.)

Come indicato alla lettera e) nella sezione della Relazione intitolata "Informazioni sugli assetti proprietari per la nomina degli Amministratori" si rimanda alle informazioni riportate all'art. 5 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. e agli articoli dello statuto ivi riportati.

Il Comitato Nomine e Remunerazione, è composto dagli Amministratori Indipendenti: Dott. Giampio Bracchi, Dott. Michael Pistauer, Dott. Claudio Recchi e Prof. Guido Tabellini (Presidente del Comitato).

In materia di nomina degli Amministratori, il Comitato Nomine e Remunerazione svolge le funzioni dettagliate all'art. 6 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.

6) Remunerazione degli Amministratori (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i) T.U.F.)

L'orientamento delle politiche retributive della Società è descritto all'art. 6 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.: in particolare la politica di remunerazione è determinata secondo criteri idonei ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali adeguate per gestire efficacemente il Gruppo.

Il compenso attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto Amministratore esecutivo, ed agli Amministratori non esecutivi per la loro partecipazione ad uno o più comitati, è determinato in misura fissa ed è commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi.

Il Comitato Nomine e Remunerazione svolge in materia le funzioni dettagliate nel citato art. 6 del Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.

La remunerazione del 2015 degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è evidenziata nei prospetti allegati alla "Relazione sulla remunerazione" redatta in conformità all'art. 84-quater della Delibera Consob 11971/99, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2016, messa a disposizione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015.

Il Comitato si è riunito due volte nell'anno 2015 e le riunioni sono state regolarmente verbalizzate. La durata media delle riunioni è stata di circa un'ora.

Per l'esercizio 2015 l'Assemblea del 27 aprile 2015 ha deliberato l'attribuzione di un Piano di Stock Grant a favore dei dirigenti della Società e un Piano di Stock Grant destinato all'Amministratore Delegato (nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo, redatto in conformità al Regolamento Consob n. 11971/99), secondo principi che rispettano sostanzialmente quanto richiesto dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina, in particolare:

- periodo di vesting medio di 3 anni
- vesting di parte delle azioni assegnate, legato al raggiungimento di performances (andamento del titolo)
- minimum holding per un periodo medio di 2 anni in aggiunta ai 3 di vesting per una percentuale delle azioni assegnate.

Il Documento Informativo è consultabile sul sito Internet della Società, nella sezione "Governance".

7) Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera b e d) T.U.F.)

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi.

Le finalità del Sistema Controllo e Rischi, gli organi e le funzioni responsabili, sono dettagliate all'art. 7 dell'allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'anno 2015, nell'ambito del Sistema Controllo e Rischi ha:

- a) ha individuato la natura ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici;
- b) ha valutato l'adeguatezza, efficacia ed efficienza del Sistema di Controllo e Rischi rispetto all'attività e il profilo di rischio assunto, tenuto anche conto delle valutazioni dell'Amministratore Incaricato e del Comitato Controllo e Rischi;
- c) ha approvato, su proposta del Comitato Controllo e Rischi, il Piano di Audit, sentito il Collegio Sindacale e l'Amministratore Incaricato.

In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2001, l'Amministratore Delegato è l'amministratore esecutivo incaricato di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, anche mediante la definizione di procedure idonee a garantire una sana ed efficiente gestione e ad identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della Società, avvalendosi a questi fini del Comitato Controllo e Rischi.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 4 maggio 2000, ha istituito il Comitato per il controllo interno (ora Comitato Controllo e Rischi), con funzioni consultive e

propositive che opera secondo le linee previste dal Codice di Autodisciplina.

Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio.

Sono membri del Comitato Controllo e Rischi gli Amministratori Indipendenti: Prof.ssa Maristella Botticini, Prof. Giampio Bracchi (Presidente del Comitato) e Prof.ssa Silvia Giannini.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2013 ha nominato il Dott. Giuseppe Gianoglio quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. In data 11 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Andrea Bergaglio responsabile della funzione Internal Auditing.

Nel corso dell'anno 2015, il Comitato ha tenuto sette riunioni della durata media di circa un'ora. Le riunioni sono state regolarmente verbalizzate.

8) Sindaci (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) T.U.F.)

La nomina dei Sindaci ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dall'art. 19 dello statuto sociale riportato all'art. 8 del Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.

I Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti per gli Amministratori. Nel corso del 2015 il Collegio Sindacale ha verificato il rispetto dei criteri citati curando che gli esiti di tale verifica venissero esposti nella presente relazione.

In deroga a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (cfr. Criterio applicativo 3.C.1, lettera e) il Collegio ha valutato positivamente l'indipendenza dei propri componenti, anche tenuto conto della loro permanenza in carica. Avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, ha infatti valutato nel concreto gli effettivi rapporti intrattenuti dagli stessi con la Società e le relative modalità di esercizio della loro funzione, caratterizzata da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management, tenuto anche conto della passata esperienza maturata nel costante rapporto intrattenuto con la Società.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica scade con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 ed è così composto:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Anno di nascita</i>	<i>In carica dal</i>	<i>In carica sino al</i>	<i>Lista</i>	<i>Indip. C.A</i>	<i>% part. C.S.</i>	<i>Altri incar.</i>	<i>Data di prima nomina</i>
Manzonetto Pietro	Presidente	1944	30.6.2014	31.12.2016	M	X	100	2	24.4.2002
Allievi Anna Maria	Effettivo	1965	30.6.2014	31.12.2016	M	X	100	1	30.6.2014
Zingales Riccardo	Effettivo	1960	30.6.2014	31.12.2016	M	X	100	2	30.4.1999
Macchiorlatti Vignat Luigi	Supplente	1963	30.6.2014	31.12.2016	M	X	--	2	27.4.2005
Valdameri Luca	Supplente	1968	30.6.2014	31.12.2016	M	X	--	2	29.4.2011
Zambon Paola	Supplente	1969	30.6.2014	31.12.2016	M	X	--	--	29.4.2013

Legenda:

- *Lista: "M/m" a seconda che il Sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una votata dalla minoranza.*

- *Indip: indica che il sindaco è qualificato come indipendente.*

- *% Part. C.S.: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del Collegio Sindacale.*

Altri incarichi: indica il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. In allegato è riportato l'elenco di tali cariche (All. A).

Nel corso dell'anno 2015 il Collegio Sindacale si è riunito nove volte, la durata media delle riunioni è stata di due ore.

In occasione della loro nomina tutti i Sindaci hanno depositato le dichiarazioni con le quali hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente e previsti dallo statuto della Società.

9) Rapporti con gli Azionisti

La Società si è sempre attivamente adoperata per instaurare e mantenere un dialogo efficace con i propri Azionisti e con il mercato, utilizzando varie forme di comunicazione quali: presentazione dei risultati della Società e del Gruppo nel corso delle riunioni assembleari tramite la proiezione di slides, incontri con analisti finanziari e investitori istituzionali in Italia ed all'estero, diffusione al pubblico mediante la messa a disposizione sul sito web della Società della documentazione societaria prevista dalla normativa, dei comunicati stampa e delle presentazioni.

La Società inoltre si attiene ai principi della Guida per l'Informazione al Mercato.

A questi fini, l'Amministratore Delegato ha anche provveduto ad assegnare al Direttore Centrale Finanziario, Ing. Michele Cavigioli, il ruolo di responsabile della funzione "Investor Relations", per gestire il flusso delle informazioni dirette ai Soci, agli analisti finanziari ed agli investitori istituzionali, nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione di informazioni e documenti della Società.

10) Assemblee (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c) T.U.F.)

E' costante politica della Società cogliere l'occasione delle Assemblee per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società e sul Gruppo e sulle loro

prospettive nel rispetto della disciplina sulle informazioni “price sensitive”.

Tutti gli Amministratori e Sindaci cercano di essere presenti alle Assemblee per quanto possibile, in particolare quegli Amministratori che, per gli incarichi ricoperti, possono apportare un utile contributo alla discussione assembleare.

Le modalità ed i termini di convocazione delle Assemblee sono disciplinati dall’art. 15 dello statuto sociale riportato nell’allegato Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A.

L’Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 27 aprile 2001, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato e successivamente aggiornato il Regolamento Assembleare, reperibile sul sito Internet della Società nella sezione “Governance”. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione degli Azionisti, nei termini previsti dalla normativa vigente, un fascicolo contenente le proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea. Tale fascicolo è altresì pubblicato all’interno del sito internet della Società nella sezione “Governance”.

11) Codice Etico

In data 7 marzo 2003 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il CODICE ETICO DEL GRUPPO CIR, con lo scopo di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali il Gruppo si ispira per raggiungere i propri obiettivi e stabilire principi di comportamento vincolanti per gli Amministratori, i dipendenti e altri soggetti che intrattengono rapporti con il Gruppo. Il testo del CODICE ETICO, è reperibile sul sito Internet della Società nella sezione “Governance”.

12) Istituzione dell’Organismo di Vigilanza e applicazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) T.U.F.)

Il D.Lgs. n. 231/2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto la responsabilità penale degli enti per atti fraudolentemente commessi da soggetti aventi un particolare rapporto funzionale con la Società, nell’ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio della medesima; responsabilità che è stata fra l’altro estesa dal D.Lgs. n. 61/2002 anche alla commissione di reati societari.

Il decreto prevede la possibilità di esonero dalla responsabilità della Società se si dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire gli illeciti penali e di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento. A tal fine, successivamente all’approvazione del Codice Etico, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto in data 30 aprile 2003 alla costituzione dell’Organismo di Vigilanza. In data 5 settembre 2003 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto all’approvazione del “*Modello Organizzativo*”,

successivamente integrato a seguito dell'ampiamiento della normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono i consulenti esterni Avv. Giuseppe Bianchi ed Avv. Andrea Gottardo ed il Dott. Andrea Bergalio.

Nel corso dell'anno 2015 l'Organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte e le riunioni sono state regolarmente verbalizzate.

L'Organismo di Vigilanza di CIR S.p.A. ha vigilato sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalla Società, verificandone l'efficacia e valutando le eventuali possibili proposte di aggiornamento.

13) Società di Revisione

L'Assemblea del 29 aprile 2008 ha conferito alla società Deloitte&Touche S.p.A. l'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale per gli esercizi 2008-2016.

14) Attività di direzione e coordinamento

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società controllante COFIDE S.p.A., ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile.

ALLEGATO A)

Elenco delle cariche ricoperte da Amministratori di CIR S.p.A. in altre società quotate in un mercato regolamentato, in società finanziarie, assicurative, bancarie, nonché in società non quotate ma di rilevante importanza (al 31 dicembre 2015)

De Benedetti Rodolfo	Presidente di Cofide S.p.A. * Amministratore di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. * Amministratore di Sogefi S.p.A. *
Mondardini Monica	Amministratore Delegato di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. * Amministratore di KOS S.p.A. * Presidente di Sogefi S.p.A. * Amministratore di Crédit Agricole S.A. Amministratore di Atlantia S.p.A. Amministratore di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
Botticini Maristella	--
Bracchi Giampio	Presidente di IntesaSanPaolo Private Banking S.p.A. Amministratore di Amplifon S.p.A. Amministratore di Banca del Sempione S.A. Presidente di Partners Group (Italy) SGR S.p.A.
De Benedetti Edoardo	Amministratore di Cofide S.p.A.* Amministratore di KOS S.p.A. *
Debenedetti Franco	Amministratore di Ispi S.p.A.
De Benedetti Marco	Presidente di Twin-Set Simona Barbieri S.r.l. Presidente di Marelli Motori Sp.A. Amministratore di Cofide S.p.A.* Amministratore di NBTY Inc. Amministratore di Moncler S.p.A.
Giannini Silvia	--

Girard Franco	Presidente di M&C S.p.A.
Micossi Stefano	Amministratore di Cassa Depositi e Prestiti e Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate
Pistauer Michael	Amministratore di Borusan EnBW Enerji AS - Istanbul
Recchi Claudio	Presidente e Amministratore Delegato di Recchi Ingegneria e Partecipazioni S.p.A. Amministratore di Aon Italia S.p.A. Amministratore di IPI S.p.A. Amministratore di Banca Albertini Syz & C. S.p.A. Presidente di Proger S.p.A.
Tabellini Guido	Amministratore CNH Industrial

Elenco degli incarichi ricoperti da Sindaci effettivi e supplenti di CIR S.p.A. in altre società quotate in mercati regolamentati italiani (al 31 dicembre 2015)

Manzonetto Pietro	Sindaco effettivo di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. * Presidente del Collegio Sindacale di Banco Popolare Società Cooperativa
Allievi Anna Maria	Presidente del Collegio Sindacale di IGD S.p.A.
Zingales Riccardo	Presidente del Collegio Sindacale di Cofide S.p.A. * Presidente del Collegio Sindacale di Sogefi S.p.A. *
Macchiorlatti Vignat Luigi	Sindaco supplente di Cofide S.p.A. * Sindaco supplente di Sogefi S.p.A. *
Valdameri Luca	Sindaco effettivo di Credito Valtellinese Presidente del Collegio Sindacale di I Grandi Viaggi S.p.A.
Zambon Paola	--

* *società del Gruppo*

CODICE DI AUTODISCIPLINA DI CIR S.p.A.

PREMESSA

Il Codice di Autodisciplina di CIR S.p.A. (di seguito "CIR" o la "Società") contiene la descrizione dei principali compiti e delle funzioni degli organi sociali e dell'assetto di controllo interno e gestione dei rischi della Società.

La rappresentazione di tali compiti e funzioni è effettuata in modo organico in un unico documento nel quale è possibile reperire, oltre ai contenuti, riferimenti specifici al quadro delle regole applicabili: le disposizioni di legge e di regolamento, le norme statutarie, i principi del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. a cui la Società aderisce.

A questo proposito la Società nel Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012, a seguito delle nuove disposizioni del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. introdotte nel dicembre 2011, ha aggiornato la propria corporate governance e approvato procedure interne come indicato nel Codice.

Entrambi i documenti recepiscono gli aggiornamenti apportati al Codice di Autodisciplina nel mese di luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance (le modifiche apportate dal Comitato nel mese di luglio 2015, saranno come previsto applicate entro la fine dell'esercizio 2016).

Art. 1 - Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Di seguito quanto dispone lo **statuto sociale** in merito al **ruolo del Consiglio di Amministrazione**

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, nonché ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente, la firma sociale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.
5. Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.
6. La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.
7. Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consuntive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia

contabile e finanziaria.

9. Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 12

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
3. La convocazione viene effettuata per lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
4. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed in mancanza di questi ultimi da un Amministratore designato dal Consiglio.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
8. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale che è firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.
9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
10. Il verbale, ove non redatto da un notaio, viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.

ARTICOLO 13

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari

esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

In considerazione delle caratteristiche peculiari dei settori a cui appartengono le società partecipate da CIR, il Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A.:

- sulla base di procedure interne approvate dal Consiglio di Amministrazione esamina e approva i piani strategici e finanziari della Società e procede all'esame dei piani strategici, industriali e finanziari consolidati delle controllate capogruppo di settore presentati dai rispettivi Amministratori Delegati valutando la coerenza di tali piani con quelli della Società, monitorandone periodicamente l'attuazione. Le procedure prevedono che i business plan e i budget elaborati da ciascuna società del gruppo siano oggetto di discussione tra l'Amministratore Delegato di quest'ultima e l'Amministratore Delegato di CIR. L'Amministratore Delegato di CIR esamina e valuta i business plan e i budget delle società del gruppo con il coinvolgimento ed il supporto del management della capogruppo, avvalendosi eventualmente, laddove vi siano elementi a forte impatto per CIR, del contributo del Presidente del Comitato Controllo e Rischi e tenendo comunque informato il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per i budget la presentazione ai rispettivi Consigli di Amministrazione è prevista entro la fine del mese di gennaio;
- definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, come illustrato al successivo Art. 7, tenendo conto, in termini di possibili impatti, dei principali rischi relativi alle attività delle controllate, le quali, a loro volta, devono procedere alla definizione della natura e del livello di rischio compatibile con la specificità del proprio business. La Società procede annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, alla valutazione globale dei rischi;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- prende atto, per le proprie eventuali determinazioni, come da Statuto, di quanto l'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite;
- valuta l'andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato della Società e dagli Amministratori Delegati delle principali controllate analizzando le attività e l'evoluzione della situazione economico patrimoniale della Società e del Gruppo;
- esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società ed esamina quelle delle controllate aventi un significativo rilievo strategico. A tal fine il Consiglio di Amministrazione definisce i rispettivi parametri di significatività, adottando apposita procedura;
- effettua, di norma annualmente, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche

- manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica;
- può esprimere agli Azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, i propri orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, il Consiglio di Amministrazione adotta una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, che mette a disposizione sul sito internet della Società;
- fornisce informativa nella Relazione sul governo societario sulla propria composizione, sui tempi e modalità di svolgimento delle sue riunioni e sul processo di autovalutazione.

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia ed accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle loro attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Sono inoltre tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione di eventuali attività svolte in concorrenza con la Società e di ogni significativa modifica intervenuta nelle cariche da essi ricoperte in altre società.

Sempre in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. il Consiglio di Amministrazione ha approvato il seguente:

Orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni ("Società Rilevanti"):

a) Criteri generali per la valutazione

1. Escludere che un amministratore esecutivo di CIR possa assumere altri incarichi come amministratore esecutivo o sindaco in Società Rilevanti non appartenenti al gruppo CIR o a quello delle sue controllanti;
2. Per gli amministratori esecutivi di CIR, possibilità di svolgere incarichi ulteriori per un massimo di tre come amministratore non esecutivo in Società Rilevanti non appartenenti al gruppo CIR o a quello delle sue controllanti;
3. Per gli amministratori non esecutivi di CIR, possibilità di svolgere incarichi ulteriori per un massimo di cinque come amministratore non esecutivo e/o sindaco e due come amministratore esecutivo in Società Rilevanti non appartenenti al gruppo CIR o a quello delle sue controllanti;
4. Gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti,

se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo);

5. Per “società di rilevanti dimensioni” si intendono società che superino almeno uno dei seguenti limiti: fatturato superiore a Euro 500 milioni, attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni, numero di dipendenti superiore a 2.000;

6. Per “società finanziarie” si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

b) Derogabilità dei criteri generali

I criteri generali sopra indicati saranno sempre derogabili con riferimento ad uno o più amministratori con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nel decidere sulle deroghe potrà tener conto anche dei dati relativi alla partecipazione dell'amministratore interessato alle riunioni consiliari e dei comitati di CIR.

Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza degli amministratori con periodicità almeno annuale, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire. La Società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza, intende introdurre l'obbligo dell'amministratore che abbia perduto la qualifica di indipendente ai sensi delle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (Criterio 3.C.1) di rassegnare le proprie dimissioni, senza pregiudizio per la facoltà del Consiglio di Amministrazione di valutare ciascun caso specifico ammettendo eventuali deroghe.

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato deliberate dal Consiglio di Amministrazione saranno oggetto di informativa nella Relazione Annuale sul Governo Societario.

Di seguito quanto dispone lo **statuto sociale** in merito al **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e si adopera affinché ai membri del Consiglio ed ai Sindaci siano fornite, almeno tre giorni prima rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione; nel caso in cui sia voluminosa o complessa, la documentazione può essere integrata da un documento di sintesi e, in presenza di consiglieri di lingua non italiana, la documentazione per le riunioni viene messa a disposizione anche in lingua inglese. In casi specifici in cui non fosse possibile fornire la necessaria informativa con congruo anticipo, il Presidente cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari;
- coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni, curandosi che agli argomenti all'ordine del giorno sia dedicato il tempo necessario per consentire il dibattito e incoraggiando il contributo da parte dei consiglieri;
- cura che gli Amministratori e i Sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
- può chiedere all'Amministratore Delegato, anche su richiesta di uno o più amministratori, che i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti.

Art. 2 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

La composizione del Consiglio di Amministrazione della Società - anche sotto il profilo del numero, della competenza, dell'autorevolezza e della disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi - deve essere idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale, orientate alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri di CIR.

La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta altresì l'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente e dall'art. 8 dello statuto sociale riportato in prosieguo.

La Società aderisce al cosiddetto divieto di *interlocking*, introdotto dall'art. 2.C.5 del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. ossia al principio per cui il *chief executive officer* di un emittente non può assumere l'incarico di amministratore di un altro emittente non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia *chief executive officer* un amministratore dell'emittente.

Gli Amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti la carica.

Il Presidente cura che gli Amministratori e i Sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento. Per quanto riguarda l'informativa sui settori di attività, ciascun Amministratore esecutivo presenta un'informativa sull'andamento del *business* in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, da tenersi continuativamente e, in forma più estesa, almeno annualmente.

In relazione al quadro normativo di riferimento, possono essere organizzate specifiche sessioni informative per i consiglieri, con il supporto di esperti in formazione professionale, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e successivamente, ogni qualvolta l'evoluzione del quadro normativo richieda un aggiornamento in merito.

Il Consiglio di Amministrazione designa un *lead independent director*. Il *lead independent director* rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi, ed in particolare degli indipendenti. Collabora con il Presidente al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi. Al *lead independent director* è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori Indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

Con riferimento alla possibilità che gli emittenti adottino meccanismi che assicurino la scadenza differenziata di tutti o parte dei componenti dell'organo amministrativo (cd. *staggered board*), la Società non ha ritenuto opportuno adottare tale previsione, in quanto non adatta al particolare assetto proprietario di CIR.

Art. 3 - Amministratori Indipendenti

In conformità a quanto previsto dal Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 58/1998 in materia di mercati adottato da Consob con delibera 16191/2007, gli Amministratori Indipendenti costituiscono la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In adesione a quanto raccomandato dal CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. sono considerati "Amministratori Indipendenti" coloro che:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, non controllano la Società o non sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o non partecipano a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole della Società;

- b) non sono, o non sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), non hanno, o non hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero non sono, o non sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) non ricevono, o non hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) non sono stati Amministratori della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) non rivestono la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) non sono soci o Amministratori di società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) non sono stretti familiari di una persona che si trova in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Qualora ricorressero alcune delle suddette ipotesi previste dal CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A., quali condizioni di non indipendenza degli Amministratori non esecutivi, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare, con riferimento al singolo caso, se sussistano o meno i requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di Amministratore Indipendente.

Sulla base di quanto prescritto al comma 4, art. 147-ter del T.U.F., almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e pertanto, ai sensi del comma 3, art. 148 del T.U.F., non vengono considerati indipendenti:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della società ed ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. Il Consiglio rende noto l'esito delle proprie valutazioni nella Relazione sul governo societario.

Art. 4 - Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive, definendone i compiti.

I comitati sono composti da non meno di tre membri tutti indipendenti e sono coordinati da un presidente. Le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate.

Il presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può invitare di volta in volta altri soggetti la cui presenza possa risultare opportuna allo svolgimento della riunione.

Per ragioni organizzative le funzioni del Comitato Nomine e del Comitato per la Remunerazione sono riunite in un unico comitato, denominato Comitato Nomine e Remunerazione, all'interno del quale devono figurare adeguate competenze in materia finanziaria o di politica retributiva.

Il Comitato Nomine e Remunerazione ed il Comitato Controllo e rischi funzionano secondo quanto stabilito dai relativi *Regolamenti*.

Il Comitato Controllo e Rischi, all'interno del quale almeno un componente deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, oltre alle funzioni consultive, propositive e di monitoraggio del Sistema Controllo e Rischi, svolge le funzioni del Comitato Operazioni con parti correlate in conformità a quanto previsto dalla Disciplina delle Operazioni con parti correlate.

I compiti assegnati ai singoli Comitati dal Consiglio di Amministrazione sono illustrati negli articoli successivi.

Art. 5 – Nomina degli Amministratori

Di seguito quanto dispone lo **statuto sociale** in merito alla **nomina degli Amministratori**

ARTICOLO 8

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.
3. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.
6. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
8. Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
9. Ogni Azionista può votare una sola lista.
10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
11. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.
12. Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
13. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari

alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

14. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

15. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

16. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

17. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. e nel *Regolamento* del Comitato Nomine e Remunerazione approvato dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo alla nomina degli Amministratori, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile;
- formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che gli Amministratori della società possono assumere, anche in deroga ai criteri generali, in società quotate nei mercati

regolamentati (anche esteri), società finanziarie, assicurative e società di rilevanti dimensioni, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio;

- formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso, nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna.

Il *Piano per la successione degli Amministratori esecutivi* è approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato Nomine e Remunerazione.

Art. 6 - Remunerazione degli Amministratori

Le politiche retributive sono orientate a garantire la competitività sul mercato del lavoro in linea con gli obiettivi di crescita e fidelizzazione delle risorse umane, oltre che a differenziare gli strumenti retributivi sulla base delle singole professionalità e competenze.

La Società provvede a mantenere allineate le retribuzioni ai *benchmark* di mercato, applicando criteri premianti al verificarsi di particolari situazioni di merito.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi è determinata dall'assemblea; il Consiglio di Amministrazione determina inoltre l'emolumento per la carica del Presidente ed i compensi agli amministratori per incarichi speciali.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

In applicazione al principio 6.P.5. del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A., in occasione della cessazione della carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, la Società rende note, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, in conformità dello statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base delle linee guida stabilite nella politica della remunerazione.

Nel predisporre eventuali piani di remunerazione basati su azioni, il Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto dei criteri prescritti dal CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. e nel *Regolamento* del Comitato Nomine e Remunerazione approvato dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle remunerazioni, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione proposte relativamente alle politiche retributive degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- formula parere congiuntamente al Comitato Controllo Rischi, sulle proposte relative alle politiche retributive del responsabile dell'internal auditing e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- formula proposte per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori investiti di particolari cariche, che possono includere anche piani di remunerazione che prevedono l'assegnazione di stock option o l'erogazione di altri incentivi parametrati su azioni;
- formula proposte al Consiglio in merito a piani di pagamento a dipendenti basati su azioni (redigendo a tal fine lo specifico Regolamento), identificandone i beneficiari e l'entità delle opzioni di assegnazione a ciascuno di essi e, su indicazione dell'Amministratore Delegato, in merito ai criteri per la remunerazione del personale direttivo della Società;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Art. 7 - Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il Consiglio di Amministrazione approva i principi generali del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

In particolare il Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012 ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 2013, le proprie *Linee di indirizzo in materia di Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*:

Sistema Controllo e Rischi

Il Sistema Controllo e Rischi è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e favorire l'adozione di decisioni consapevoli. Il Sistema Controllo e Rischi contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.

Il Sistema Controllo e Rischi contribuisce a ridurre e contenere, ma non può eliminare la possibilità di decisioni sbagliate, errori, violazioni fraudolente di sistemi di controllo e accadimenti imprevedibili.

Il Sistema Controllo e Rischi comprende, oltre alle presenti linee guida, le disposizioni statutarie e regolamentari interne in materia di ripartizione di competenze e deleghe di responsabilità, ivi incluso il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, gli obiettivi e metodologie di valutazione dei

rischi e le disposizioni in materia di sistema amministrativo, contabile e finanziario.

Compiti degli organi e funzioni del Sistema Controllo e Rischi

Gli organi e funzioni responsabili per il Sistema Controllo e Rischi sono i seguenti:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) l'amministratore incaricato in materia di Sistema Controllo e Rischi (l'"Amministratore Incaricato")
- c) il Comitato Controllo e Rischi
- d) il Responsabile della funzione di *internal audit*
- e) il risk manager
- f) il Collegio Sindacale
- g) l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
- h) gli altri organi e funzioni aziendali competenti in materia di controlli interni e gestione dei rischi.

Tutti i dipendenti favoriscono, ciascuno nell'ambito dei propri compiti nell'organizzazione aziendale, l'efficace funzionamento del Sistema Controllo e Rischi, adempiendo alle proprie responsabilità con la necessaria conoscenza e comprensione dell'attività, dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento dei mercati di riferimento, dei rischi e degli obiettivi gestionali della Società.

Gli organi e funzioni sopra riportati operano ciascuno nel rispetto dei propri compiti e competenze e secondo le indicazioni previste nelle presenti Linee Guida e nelle disposizioni normative, regolamentari e interne applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità finale del Sistema Controllo e Rischi e ne definisce le linee di indirizzo, in coerenza con gli obiettivi strategici e il profilo di rischio della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Sistema Controllo e Rischi:

- a) definisce le linee di indirizzo del Sistema Controllo e Rischi, provvedendo alle opportune modifiche e aggiornamenti;
- b) individua la natura ed il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, rivalutandoli ogni volta che le circostanze lo rendessero necessario;
- c) valuta con cadenza annuale l'adeguatezza, efficacia ed efficienza del Sistema Controllo e Rischi rispetto all'attività di impresa e il profilo di rischio assunto, tenuto anche conto delle valutazioni dell'Amministratore Incaricato e del Comitato Controllo e Rischi;
- d) approva, su proposta del Comitato Controllo e Rischi, con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio, il piano di *audit*, sentito il Collegio Sindacale e l'Amministratore Incaricato;
- e) valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale

nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;

- f) nomina l'Amministratore Incaricato;
- g) nomina al suo interno un Comitato Controllo e Rischi e ne designa il presidente;
- h) approva il regolamento del Comitato Controllo e Rischi ed eventuali sue modifiche e aggiornamenti;
- i) nomina e revoca il Responsabile della funzione di *internal audit*, fissandone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali, su proposta dell'Amministratore Incaricato, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e Comitato Nomine e Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale.
- j) assicura che il Responsabile della funzione di *internal audit* sia dotato delle risorse adeguate per l'espletamento delle proprie responsabilità.

Amministratore Incaricato

L'Amministratore Incaricato ha la responsabilità di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno. Di norma, l'Amministratore Incaricato coincide con l'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Incaricato:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura la progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Controllo e Rischi, prevedendo modalità di coordinamento tra gli organi e le funzioni interessate al fine di massimizzarne l'efficienza e ridurre duplicazioni;
- c) verifica costantemente, anche sulla base delle relazioni predisposte dal Responsabile dell'*internal audit* e delle indicazioni del Comitato Controllo e Rischi, l'adeguatezza, efficacia ed efficienza del Sistema Controllo e Rischi, proponendo al Consiglio di amministrazione le opportune modifiche e aggiornamenti;
- d) può chiedere al Responsabile della funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al presidente del Comitato Controllo e Rischi e al presidente del Collegio Sindacale;
- e) riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Consiglio di amministrazione possa prendere le opportune iniziative;
- f) può avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni della consulenza del Comitato Controllo e Rischi.

Il Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sul Sistema Controllo e Rischi.

Il Comitato Controllo e Rischi:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e presenta i risultati della propria valutazione al Consiglio di amministrazione come previsto dalla successiva lettera f);
- b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali, ed in particolare sull'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
- c) esamina le relazioni aventi per oggetto la valutazione del Sistema Controllo e Rischi predisposte dalla funzione di *internal audit* e riferisce al Consiglio di Amministrazione le proprie valutazioni in merito come previsto dalla successiva lettera f);
- d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit* e propone al Consiglio di amministrazione eventuali interventi correttivi;
- e) può chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Incaricato;
- f) riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema Controllo e Rischi;
- g) esamina il piano di *audit* e ne propone l'adozione al Consiglio di Amministrazione;
- h) svolge le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate della Società;
- i) valuta l'assetto di governance della Società riferendo periodicamente e, ove ritenuto opportuno in relazione a fenomeni di criticità, con tempestività, le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e svolge altre funzioni che di volta in volta possono essergli attribuite dal Consiglio di Amministrazione in relazione a specifiche criticità in materia di sistema di controllo interno e rischi della Società e del gruppo.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da almeno 3 amministratori indipendenti, dei quali almeno uno è dotato di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, e opera in conformità alle disposizioni del regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, che descrive le modalità di nomina, i compiti, la modalità di funzionamento, i poteri e il budget.

Ai lavori del Comitato Controllo e Rischi partecipa il presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco designato dal presidente del Collegio (e possono comunque partecipare anche gli altri sindaci).

Il Responsabile della funzione di *internal audit*

Il Responsabile della funzione di *internal audit* nell'ambito del Sistema Controllo e Rischi:

- a) predispone il piano di audit sottoponendolo al Comitato Controllo e Rischi, affinché ne proponga l'adozione al Consiglio di Amministrazione;
- b) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità l'operatività e l'idoneità del Sistema Controllo e Rischi attraverso il piano di *audit* approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) predispone relazioni semestrali su la propria attività, le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, il rispetto dei piani definiti per il loro contenimento e l'idoneità del Sistema Controllo e Rischi e ne trasmette copia al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale e prima della riunione del Comitato Controllo e Rischi che precede i Consigli di Amministrazione della relazione annuale e semestrale;
- d) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza, trasmettendone copia ai presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale e all'Amministratore Incaricato;
- e) verifica nell'ambito del piano di *audit* l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Il Responsabile della funzione di *internal audit* dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione, riportando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del suo incarico.

Il Risk manager

La descrizione delle attività e funzioni del risk manager sono indicate in prosieguo.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'efficacia del Sistema Controllo e Rischi. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio Sindacale può chiedere al Responsabile della funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative o operazioni aziendali dandone notizia al presidente del Consiglio di amministrazione. Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.L.gs 231/2001 svolge i

compiti per esso previsti dal Modello Organizzativo della Società e collabora e scambia informazioni regolarmente con il Comitato Controllo e Rischi, il Collegio Sindacale e l'Amministratore Incaricato.

Gli altri organi e funzioni competenti

Gli altri organi e funzioni aziendali competenti in materia di controlli interni e gestione dei rischi includono il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e l'insieme di procedure e organi che compongono la struttura aziendale.

La gestione dei rischi

Il sistema di gestione dei rischi si articola sui seguenti tre livelli di controllo:

- a) le funzioni operative all'interno della Società rilevano i rischi e stabiliscono le azioni da intraprendere per la loro gestione;
- b) le funzioni preposte alla gestione dei rischi (*risk management*) svolgono costante attività di analisi e monitoraggio;
- c) la funzione di *internal audit* controlla il funzionamento del Sistema e fornisce proprie valutazioni indipendenti.

Definizione della natura e livello di rischi compatibili con gli obiettivi strategici di CIR

CIR almeno una volta all'anno in fase di redazione del *budget* esegue una valutazione globale dei rischi con la relativa quantificazione e valutazione del loro possibile impatto sia sul raggiungimento dei risultati sia in generale sulla gestione del proprio portafoglio partecipazioni.

L'analisi viene effettuata con il supporto metodologico del documento "Analisi e valutazione dei rischi", nel testo approvato dalla citata seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012. L'*output* di tale attività è costituito da un documento che rappresenta in modo completo il livello di rischio per ogni area di *business* e definisce le azioni di mitigazione dei rischi previste. Il contenuto di massima dell'informazione elaborata deve essere discusso dal *risk manager* con la direzione aziendale e con il Comitato Controllo e Rischi. Il Comitato Controllo e Rischi potrà richiedere delucidazioni e/o integrazioni al documento affinché possa relazionare in modo esaustivo al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere posto nelle condizioni di poter valutare agevolmente se il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società è accettabile così come riportato nel documento predisposto dal management e discusso con Comitato Controllo e Rischi. Il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere la sua opinione in merito alle azioni di mitigazione proposte e sull'entità del rischio residuo.

L'esame, la discussione e la definizione nel Consiglio di Amministrazione della natura e livello di rischio compatibile con gli obiettivi aziendali è attuata attraverso un'analisi critica della valutazione di probabilità/impatto Comitato Controllo e Rischi e tiene conto di parametri collegati al risultato

della gestione, al patrimonio netto e alla posizione finanziaria netta della Società.

Passi operativi

L'attività di cui sopra deve essere sottoposta ad una revisione completa e ad un monitoraggio costante nel corso dell'esercizio da parte del *risk manager* in stretta collaborazione con i responsabili di processo e con il Responsabile della funzione di *internal audit*.

In concreto l'attività del *risk manager* in collaborazione con i responsabili di processo consiste nello svolgimento delle seguenti operazioni:

- a) mappatura dei processi aziendali e relativo aggiornamento qualora necessario;
- b) rilevazione dei rischi sia interni che esterni con periodicità annuale, riferiti ai singoli processi;
- c) misurazione dei rischi in termini di probabilità / impatto e valutazione dell'effetto sui *business plan* e sul *budget*;
- d) analisi fattori di mitigazione del rischio;
- e) presentazione dei risultati dell'attività al Comitato Controllo e Rischi per esame e discussione preliminare, al fine della presentazione degli stessi al Consiglio di Amministrazione.

L'attività suindicata è svolta seguendo le linee guida metodologiche contenute nel documento "Analisi e valutazione dei rischi" allegato al presente documento, che sono ispirate al *framework* "ERM - enterprise risk management" elaborato dal "Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission" (COSO report).

Monitoraggio continuo

Il *risk manager* svolge un'attività di costante monitoraggio sulle possibili conseguenze derivanti dai rischi strategici, operativi, di *compliance* e di *reporting*. Definisce una serie di flussi informativi provenienti dalle funzioni operative per monitorare nel continuo il livello del rischio. Riporta trimestralmente al Comitato Controllo e Rischi e si coordina con i *risk manager* delle società controllate, ove presenti, al fine di elaborare un documento di valutazione e monitoraggio dei rischi. Con riferimento alle società controllate al 100% l'analisi e la valutazione dei relativi rischi è gestita direttamente dal *risk manager* di CIR.

Tempistiche per l'analisi e valutazione annuale dei rischi

Entro il 31 ottobre il *risk manager* incontra il Comitato Controllo e Rischi per illustrare l'attività annuale di analisi e valutazione dei rischi della Società; il Comitato Controllo e Rischi analizza il documento ed effettua gli opportuni approfondimenti nel corso dei successivi mesi di novembre e dicembre per poi sottoporre il documento definitivo al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del *budget* nel corso del mese di gennaio.

La Società, nel Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2012, ha anche adottato *Linee guida per l'attuazione del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi delle società del Gruppo*.

Art. 8 - Sindaci

Di seguito quanto dispone lo **statuto sociale** in merito ai **Sindaci**

ARTICOLO 19

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
2. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.
3. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
4. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.
5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
6. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista.
7. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
8. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. n. 58/98, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

9. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.
10. Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
11. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.
12. All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:
 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
 2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;
 3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.
13. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.
14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
15. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

ARTICOLO 20

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
 - b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.
2. Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.
3. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

Oltre ai requisiti previsti dalla legge, i Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A. per gli Amministratori, così come raccomandato dallo stesso CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA S.P.A.

Il Collegio Sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale.

I Sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

L'attività di vigilanza del Collegio Sindacale sull'efficacia del Sistema Controllo e Rischi è descritta nel precedente Art. 7.

Art. 9 - Rapporti con gli Azionisti

La Società si adopera per instaurare e mantenere un dialogo efficace con i propri Azionisti e con il mercato, utilizzando varie forme di comunicazione quali: presentazione dei risultati della Società e del Gruppo nel corso delle riunioni assembleari tramite la proiezione di *slides*, incontri con analisti finanziari e investitori istituzionali in Italia ed all'estero, diffusione al pubblico mediante la messa a disposizione sul sito web della Società della documentazione societaria prevista dalla normativa, dei comunicati stampa e delle presentazioni.

La Società inoltre si attiene ai principi della Guida per l'Informazione al Mercato.

La Società nomina un responsabile per la funzione "*Investor Relations*" per gestire il flusso delle informazioni dirette ai Soci, agli analisti finanziari ed agli investitori istituzionali, nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione di informazioni e documenti della Società.

La Società, nei rapporti con le proprie società controllate quotate, adotta la prassi di comunicare al pubblico con congruo anticipo le eventuali proposte che intende

sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata una specifica proposta da parte degli Amministratori

Di seguito quanto dispone lo **statuto sociale** in merito alle modalità e termini di convocazione delle **assemblee**

ARTICOLO 15

1. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica" secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio ne ravvisa l'opportunità.
5. L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione degli Azionisti, sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla normativa vigente, un fascicolo contenente le proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Regolamento Assembleare, reperibile sul sito Internet della Società, assicura un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari.